

Documento di Attuazione per un Sistema Locale di Agricoltura Sociale

Documento n. 1 della Cabina di regia tecnica dell'agricoltura sociale redatto in occasione dell'approvazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003)"

Firenze, aprile 2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
LA STRATEGIA REGIONALE SULL'AS.	4
LINEE GUIDA OPERATIVE DEL REGOLAMENTO SULL'AS IN TOSCANA	5
NOTE INTEGRATIVE ALLE LINEE GUIDA	12

PREMESSA

Il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003)” ha completare il quadro generale entro cui portare in applicazione il quadro normativo regionale per il riconoscimento delle fattorie sociali e per l'attuazione dei servizi di agricoltura sociale in accordo con i diversi attori competenti (fattorie sociali, istituzioni sociosanitarie di territorio, terzo settore). Le presenti linee guida forniscono un vademecum di applicazione delle indicazioni normative e regolamentari approvate, dando conto delle motivazioni, degli ambiti operativi, degli obiettivi da perseguire e delle modalità operative di gestione delle attività svolte nell'ambito dell'agricoltura sociale, dell'evoluzione delle politiche comunitarie in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dell'evoluzione dei contesti in cui questi servizi possono trovare applicazione. Le linee guida rappresentano un vademecum operativo per i diversi interlocutori dell'agricoltura sociale regionale.

Sociale: nuova frontiera della PAC. La Politica Agricola Comunitaria ha introdotto nella programmazione 2021/27 una nuova attenzione agli aspetti sociali introducendo il tema della **condizionalità sociale** per l'accesso ai pagamenti diretti per gli agricoltori. Mentre la condizionalità sociale guarda al rispetto dei requisiti minimi per assicurare sistemi produttivi equi, **l'agricoltura sociale** (AS) assicura servizi innovativi volti a migliorare la qualità di vita delle persone e la vitalità delle aree rurali.

Condizionalità sociale: Implica il rispetto delle normative sul lavoro, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro come condizione minima di comportamento per le imprese che vogliono avere accesso ai contributi del primo pilastro, questo al fine di assicurare maggiore equità all'interno del sistema agro-alimentare europeo e prevenire ogni possibile disattenzione nei confronti delle persone coinvolte nei processi agricoli.

L'agricoltura sociale: assicura externalità sociali positive che superano il rispetto delle norme di base della condizionalità sociale. In modo simile a quanto avviene in campo ambientale -dove, la PAC ha introdotto la condizionalità e sistemi premianti gli agricoltori che assicurano externalità ambientali positive.

Sviluppo delle aree rurali e ricambio generazionale sono due obiettivi che la PAC persegue con nuovi approcci e soluzioni.

Diversamente, la continua perdita di servizi e popolazione, le difficoltà nel turnover generazionale, l'accesso di nuovi lavoratori fragili, disposti ad adattarsi a luoghi meno serviti, rischia di incidere negativamente su disponibilità e equità del lavoro agricolo (e quindi sulla condizionalità sociale) come sull'attrattività futura e sulla qualità, sia della vita rurale sia delle stesse

offerte della ruralità.

L'importanza di comunità vitali nel rurale toscano. La Toscana basa sulle risorse delle aree rurali elementi di identità culturale, oltre che di caratterizzazione della propria reputazione come dell'offerta di alimenti, di paesaggi e di stili di vita. La Toscana rurale, per continuare ad assolvere le sue funzioni e mantenere le sue caratteristiche, ha necessità di rigenerare le proprie comunità rurali e assicurare adeguati servizi sui territori. In coerenza con quanto indicato nell'Art 1 della dichiarazione UE di Cork del 2016, le aree rurali della Toscana possono contribuire attivamente alla prosperità dei sistemi locali, ivi comprese delle aree urbane, assicurando, oltre a cibo, gestione del territorio e del paesaggio, anche servizi innovativi alla persona, grazie alle pratiche di agricoltura sociale.

L'agricoltura sociale in Regione Toscana. La Regione Toscana è stata la prima Regione italiana, a partire dal **2000** ad affrontare il tema dell'innovazione dei servizi nelle aree rurali e dell'AS mediante una ricerca azione del Dipartimento Sicurezza Sociale, e disegnando una specifica misura (mis.9.4 sull'innovazione dei servizi rurali) nel PSR 2000/2006^[1]. Nel **2009** ARSIA-Regione Toscana e Dipartimento di Scienze Veterinaria-UniPisa, hanno presentato gli esiti della prima indagine europea (Progetto UE-SoFar VI Programma Quadro) sull'AS coinvolgendo gli Organi dell'Unione Europea, esiti poi discussi nella Conferenza UE “Poverty and Social Exclusion in Rural Areas” organizzata da DGs Agricoltura, Affari Sociali e Sviluppo Regionale a Budapest nel **2009**^[2]. Nel **2010** la Regione Toscana ha varato la prima legge regionale in Italia sull'agricoltura sociale, ma già nel **2007** la Società della salute della Valdera, prima in Italia, aveva riconosciuto

nel piano di salute di zona 10 servizi erogabili con attività di AS. Oggi, in Regione, sono molto numerose le pratiche di agricoltura sociale, anche per i ripetuti interventi regionali finanziati con risorse proprie dell'assessorato Agricoltura e Sviluppo Rurale e con gli interventi del Piano di Sviluppo Rurale (2014/22 sottomisura 16.9). Dopo l'emanazione della LN141/2015, la Regione Toscana ha adeguato il proprio impianto normativo (LR 20/2023) gettando le basi per una strategia e un'azione organica che trova compimento nella costituzione della Cabina di Regia regionale, nell'emanazione del regolamento applicativo della LR 20/2023 e nella stesura di procedure attuative. La definizione di un **quadro regolativo** definito e la **riorganizzazione delle politiche regionali e territoriali** in tema agricolo, formazione/lavoro, sociale e sanitario, sono parte integrante di questa strategia.

L'agricoltura sociale come innovazione di significato. L'AS modifica il significato dei processi agro-zootecnici, integrando una visione sociale a quella produttiva, in una logica di coproduzione contestuale di valori economici, sociali ed ambientali.

Sul piano sociale, l'agricoltura, in coerenza con il sistema degli **ICF**, crea **contesti abilitanti**, grazie alla flessibilità delle risorse e dei processi aziendali, la loro adattabilità alle capacità specifiche delle persone accolte e al potenziale evocativo e di accoglienza generata dai contesti operativi tecnici e sociali che caratterizzano le aziende agricole. In questi contesti, la creazione di percorsi di vita personalizzati per le persone fragili basati sull'attivazione integrata delle risorse agricole e del sistema sociosanitario locale, rappresenta una scelta di innovazione oggi utile ed efficace.

Il potenziale inclusivo e di servizio dell'AS, si genera in realtà agricole attive in modo diffuso sul territorio e nelle aree rurali regionali. In queste aziende le **economie di scopo** e la valorizzazione multifunzionale dei processi agro-zootecnici presenti generano nuove attività e percorsi efficaci ed efficienti per la rete di protezione sociale del territorio.

Dal punto di vista organizzativo, il disegno di un **welfare di comunità** capace di coinvolgere servizi del territorio, fattorie sociali, attori del privato sociale, implica il disegno di nuove prassi, regole di lavoro e accordi di collaborazione multiattoriali.

LA STRATEGIA REGIONALE SULL'AS.

Fa parte della strategia regionale sull'agricoltura sociale il supporto a processi di **innovazione sociale** volti a favorire una visione condivisa sul tema e la costruzione di **un sistema nuovo di relazioni** tra una pluralità di attori che opera in più aree di lavoro (agricoltura/sociale/sanitario/formazione) **a livello regionale e nei territori**. La strategia della Toscana in tema di agricoltura sociale si articola su:

1) un livello regionale che trova traduzione:

- nella costituzione della **Cabina di Regia** dell'agricoltura sociale che coinvolge, oltre al soggetto coordinatore, i Dipartimenti delle politiche sociali e sanitari, i rappresentanti del mondo agricolo e sociale, le istituzioni di ricerca e di rappresentanza dei comuni, nella gestione di compiti ed azioni individuate;
- nel disegno degli **strumenti regolamentari e procedurali** tra cui, il presente documento;
- nella declinazione degli **strumenti di politica attiva** che i dipartimenti di regionale, nell'accordo maturato negli assessorati competenti e condiviso nella Cabina di Regia, possono attivare per facilitare lo sviluppo di pratiche e nuovi servizi e opportunità nei territori;

2) un livello territoriale promosso dal territorio, nell'intento di organizzare in modo ordinato e facilitato nuove attività sociali, sanitarie e di comunità e azioni di inclusione lavorativa di soggetti a bassa contrattualità, mediante:

- la facilitazione e l'organizzazione di piani, regole e accordi di territorio che, nel rispetto delle normative -nazionale e regionale-, danno attivazione operativa alle attività di AS quale Programmi Operativi dei Piani Integrati di Salute Zonali, avviando processi permanenti legati all'attività dei piani di settore e dai percorsi di co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla legge regionale toscana 65/2020;
- nella attivazione di **laboratori di agricoltura sociale (LAS)** organizzati, inizialmente, **a livello di area vasta ma in un rapporto sostanziale con le Zone distretto e le Società della Salute**. I

LAS sono aree di incontro e di facilitazione dell'innovazione in AS volta ad accompagnare percorsi di cambiamento in AS e in modo professionale:

- o sostenere dialogo attivo tra gli attori coinvolti;
- o promuovere visioni convergenti;
- o facilitare co-disegno, co-programmazione, co-progettazione e co-gestione di pratiche e modelli operativi di funzionamento delle attività di AS;
- o attivare politiche e strumenti disponibili a livello locale e regionale a supporto di attività e progetti di AS;
- o organizzare azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi intrapresi;
- o coinvolgere le comunità locali e i consumatori rispetto agli esiti e ai prodotti di AS;
- o collaborare alla fornitura di informazioni e esiti per le azioni della Cabina di Regia regionale.

- L'organizzazione dei laboratori di agricoltura sociale potrà candidarsi nelle procedure di finanziamento destinate agli **strumenti per l'innovazione sociale** messi a disposizione delle politiche comunitarie, sia in campo rurale (complemento di programmazione per lo sviluppo rurale) sia delle politiche sociali integrate (strumenti derivanti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, Programma Fse+ 2021-2027: priorità "Inclusione", così come articolati a livello della Regione Toscana; in particolare si fa riferimento al Piano Integrato Sociale e Sanitario Regionale)
- L'organizzazione di **piani locali di agricoltura sociale** e di un sistema locale recettivo all'innovazione in AS, per co-disegnare **nuove soluzioni e adottare procedure coerenti** attivando gli strumenti disponibili nel welfare locale (tutorato dei partecipanti nelle fattorie sociali, destinazione di borse lavoro e di tirocinio formativo in accordo con progetti di vita e azioni di monitoraggio e valutazione da parte dei servizi responsabili) in ambito sociale, sanitario, educativo, lavorativo, agricolo per rendere le attività di agricoltura sociale pratiche correnti tra gli strumenti del welfare locale e in accordo tra gli attori interessati e coinvolti (Società della Salute, Servizi sociosanitari, Distretto, Dipartimento salute mentale, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Enti della formazione e dell'inserimento lavorativo, imprese agricole, Enti del Terzo Settore e Associazioni di Categoria, Comuni e Associazione dei Comuni, GAL-).
- La valorizzazione delle politiche regionali e nazionali attivate.

Per accompagnare i processi di innovazione sociale in AS è necessario, quindi, accompagnare la formazione di contesti di decisione coerenti, dove favorire l'adozione di nuovi principi e paradigmi di azione tramite intesa tra Enti pubblici, Servizi, Enti del Terzo Settore, Università e mondo del privato d'impresa agricola in grado di declinare i nuovi strumenti, alla luce di una collaborazione aperta e pro-attiva.

LINEE GUIDA OPERATIVE DEL REGOLAMENTO SULL'AS IN TOSCANA

Il recepimento della LN.141/2015 nella LR n.20/2023 ha aperto lo spazio per la definizione del regolamento applicativo. A sua volta, la necessità di dare applicazione al regolamento ha previsto il disegno di linee guida operative.

La legge regionale Toscana LR 20/2023, sulla base di quanto indicato dalla LN 141/2015, definisce il campo di azione dell'**agricoltura sociale**, i soggetti che possono avviare fattorie sociali e il ruolo dei diversi attori coinvolti nel sistema di welfare italiano e i campi di attività. Al di fuori di quanto normato dalla LR 20/2023, l'uso di piante e animali trova uso anche in interventi che non coinvolgono imprese agricole (orti sociali urbani, laboratori orto-terapeutici, attività assistite con animali in centri sportivi, ospedali, RSA) che possono essere classificati come **terapie verdi**. Le **terapie verdi** sono azioni a forte connotato terapeutico, che non trovano legame con attività produttive agricole imprenditoriali, rivolte solitamente a persone prese in carico dai servizi per le dipendenze o a persone con problemi di salute mentale o in contesti specifici secondo un approccio di Recovery, che implicano la presenza di competenze sociali e sanitarie appropriate

disponibili nei servizi territoriali, in Enti del Terzo Settore, in attività laboratoriali svolte anche da associazione di famigliari e di stretta pertinenza delle politiche sociosanitarie.

Agricoltura sociale basata sulla valorizzazione di risorse -piante, animali, ambienti rurali e persone- presenti nelle aziende agricole secondo quanto previsto dalla LR 20/2023 e nei campi di attività da questi previsti tra cui le attività di inclusione sociale di inclusione lavorativa, attività di terapia con piante e animali, servizi educativi e di comunità.

Nei sistemi locali, a fronte di esigenze delle persone che esprimono bisogni multidimensionali, le risorse, delle terapie verdi come dell'agricoltura sociale, diversamente attivate, possono assicurare una filiera terapeutica e inclusiva integrata, non frammentata in percorsi monodimensionali, in grado, dunque, di accompagnare l'evoluzione dei bisogni e delle competenze delle persone, anche mettendo in sequenza azioni di diverso tipo. Per organizzare questa filiera tra terapie verdi e azioni di agricoltura sociale, oltre ad un forte dialogo interistituzionale e multiattoriale è necessario operare corrette distinzioni e uso mirato delle politiche.

I servizi territoriali possono individuare in ambito locale le realtà più funzionali alle attività terapeutiche previste per i beneficiari, co-progettare gli accordi necessari e strutturare con gli operatori il percorso terapeutico e/o di inclusione che andrà accompagnato e coordinato.

In questa logica:

- le terapie verdi rappresentano un tool terapeutico per persone con particolari fragilità organizzato in strutture protette - del terzo settore o nei servizi pubblici - nell'ambito delle politiche pubbliche di promozione del welfare,
- l'agricoltura sociale, sulla base di quanto previsto dell'art.2 della legge regionale 20/2023 mette a disposizione una pluralità di soluzioni -inclusive, lavorative, terapeutiche, educative, formative con piante e animali e di servizio- che vanno dall'attivazione di attività specifiche (per famiglie, bambini, anziani, fino a percorsi di inclusione sociale e di inclusione lavorativa) e la cui articolazione sui territori interagisce con le diverse politiche sociali, sanitarie, lavorative, educative, della formazione, dello sviluppo rurale che è possibile attivare in funzione degli obiettivi, dei target e dei profili di attività che si intendono sviluppare in funzione dei bisogni dei territori in cui queste trovano sviluppo. Le stesse azioni terapeutiche con piante ed animali nelle fattorie sociali possono avere un elevato contenuto di recovery sebbene svolte in un contesto reso abilitante dalle caratteristiche ordinarie di funzionamento sia del processo agricoli presenti, sia dei luoghi di accoglienza.

Le linee guida operative forniscono indicazione per l'applicazione della normativa regionale e del regolamento applicativo in tema di Agricoltura Sociale rispetto ai suoi principali elementi di funzionamento.

Operatori di agricoltura sociale e fattorie sociali e modalità di riconoscimento: gli operatori di agricoltura sociale sono definiti dalla normativa regionale in ottemperanza di quanto previsto dalla legge nazionale e dal relativo decreto ministeriale. Nello specifico, accanto alle imprese di cui all'art.2135 del Codice civile, possono acquisire la qualifica di operatori di agricoltura sociale le Cooperative sociali ai sensi della L381/91 che operano con un codice ATECO in agricoltura, che hanno almeno una persona iscritta all'INPS come agricoltore e hanno un fatturato derivante dalle attività agricole prevalente o pari almeno al 30% di quello complessivo aziendale. Ai fini della determinazione del suddetto requisito di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023, all'atto della presentazione della SCIA, i proponenti devono dimostrarne il possesso indicando i fatturati complessivi dell'impresa nell'ultimo triennio e quelli relativi ai fatturati derivanti dall'attività agricola. Il requisito deve essere mantenuto in tutto il periodo di adesione all'elenco ed è sottoposto al controllo da parte di comuni ai sensi dell'articolo 8 della l. 20/2023. per le cooperative di neo-costituzione la valutazione sarà effettuata in moto transitorio nel primo anno partendo dal piano previsionale delle attività, ferme restando le verifiche secondo quanto in precedenza descritto al termine della prima annualità.

Per l'iscrizione all'elenco degli operatori di agricoltura sociale, ogni soggetto legittimato ai sensi dell'art 1 della LR 20/20223 deve dimostrare di possedere adeguate competenze attraverso:

- attestazione di attività formative espressamente conseguite così come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera d) del regolamento di attuazione della LR20/2023. Le attività formative sono codificate per tipo, durata e argomenti trattati dalla Regione Toscana con apposito DGR dettagliato con decreto del settore competente in materia di formazione.
- attestazione di competenza professionale acquisita attraverso pratica professionale triennale comprovata tramite idonea documentazione attestante le prestazioni e le attività erogate con continuità anche a carattere stagionale, ovvero, la partecipazione, in qualità di partner o soggetto attuatore, a progetti attuati in collaborazione o a seguito di sottoscrizione di convenzione con i soggetti indicati all'art 7 comma 1 del regolamento di attuazione della LR 20/2023. Ai fini della dimostrazione dell'esperienza pratica triennale possono essere valutati anche periodi non continuativi maturati nei dieci anni precedenti la presentazione della DUA (art 7 comma 2 del regolamento di attuazione della LR20/2023). Possono essere idonee al riconoscimento della pratica professionale anche le attività di agricoltura sociale realizzate in assenza della stipula di accordi o convenzioni.

La documentazione da produrre può essere rappresentata da autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La qualifica, di carattere personale, riguarda attività svolte nelle imprese agricole o comunque riconosciute ai fini della legge regionale 20/2023 in cui il richiedente ha formalmente operato.

Il requisito della formazione professionale, o dell'esperienza triennale da parte delle aziende agricole deve essere posseduto dall'imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato, oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci.

La fattoria sociale è tenuta a dimostrare il possesso di requisiti di competenza per l'intero periodo di iscrizione all'elenco. Ogni variazione che comporti la sostituzione di nominativo della persona che garantisce il requisito di competenza deve essere tempestivamente comunicata tramite integrazione alla DUA e alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento.

Le modalità di iscrizione all'elenco regionale sono riportate all'art 8 del regolamento di attuazione della LR20/2023, il quale al comma 3 prevede che entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'operatore di agricoltura sociale invii alla competente struttura regionale una **sintetica relazione** sulle attività svolte nell'anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura stessa.

Procedure per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali e l'attivazione dei progetti di agricoltura sociale:

La richiesta di iscrizione e di avvio delle attività di agricoltura sociale sono consentite alle imprese agricole ai sensi dell'art.2135 del CC iscritte nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole e le cooperative sociali che dispongono dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'iscrizione all'Elenco Regionale è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di Agricoltura sociale.

Gli aventi diritto devono presentare:

- DUA (rif art. 6, comma 1) sul sistema Artea
- SCIA (rif art 6 comma 2) allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio.
- Eventuali altre comunicazioni/scia/autorizzazioni necessarie per l'attivazione dei progetti di agricoltura sociale in quanto richieste dalle normative di settore

Cancellazione dall'elenco dell'elenco regionale delle fattorie sociali: Le fattorie sociali possono essere cancellate dall'elenco ove non si riscontrino più i requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Il controllo della continuità del possesso dei requisiti spetta alle amministrazioni comunali.

Nuova iscrizione all'elenco delle fattorie sociali a seguito di cancellazione: nel caso di cancellazione dall'elenco delle fattorie sociali per mancanza di requisiti minimi previsti dalla LR 20/2023 e dal regolamento applicativo, le aziende interessate possono avviare nuovo avvio di procedura di iscrizione qualora ricorrano nuovamente i requisiti minimi previsti

Variazioni che determinano la necessità di modificare DUA e SCIA (rif art.6 comma 4 regolamento): è necessario che la fattoria sociale presenti adeguata documentazione (DUA-SCIA) nei casi che seguono:

- variazione di somministrazione pasti (aggiunta, cancellazione, variazione della tipologia);
- variazione delle strutture/aree verdi utilizzate per le attività di agricoltura sociale;
- variazione della tipologia di attività svolte (cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), b), c,) d) della l.r. 20/2023)

Somministrazione di pasti nelle fattorie sociali (rif art.9 regolamento): da indicare nella SCIA e contestualmente presentare la notifica sanitaria e dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte

Luoghi di svolgimento delle attività di agricoltura sociale: le attività di agricoltura sociale si realizzano prevalentemente nelle fattorie sociali e possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, ad esempio, quando siano legate ad azioni informative, educative, o a specifiche attività di manutenzione funzionali alla valorizzazione e alla salvaguardia di talune specificità territoriali in ambito rurale tra cui, azioni sulla sentieristica, scoperta dei patrimoni genetici e varietali o dei manufatti locali, valorizzazione di elementi legati alla cultura rurale e ai paesaggi.

Limiti per il riconoscimento delle attività di agricoltura sociale (art 1 commi 3 e 4 regolamento) : Per quanto riguarda i limiti previsti nell'articolo 1 commi 3 e 4 del regolamento per lo svolgimento di attività di inserimento socio lavorativo, essi vanno intesi come valori minimi previsti per rientrare nelle pratiche previste di agricoltura sociale ai fini dell'iscrizione nel registro regionale.

Periodicità e la stagionalità delle attività di agricoltura sociale (art 5 del regolamento): le aperture stagionali possono essere legate agli ordinamenti produttivi aziendali e alle caratteristiche produttive specifiche dei territori in cui le fattorie sociali operano. I sessanta giorni di attività minimi previsti dal regolamento possono essere rappresentati dalla sommatoria dei giorni in cui sono esercitate attività di agricoltura sociale riconducibili alla LR 20/2023 da parte delle fattorie sociali nell'arco solare, fermo restando i casi in cui gli accordi con gli enti preposti e invianti non prevedano la sottoscrizione di convenzioni con durate inferiori a quelle minime previste. In ogni caso, il limite dei sessanta giorni è valido ai fini del riconoscimento dei richiedenti all'elenco delle fattorie sociali e non limita lo svolgimento delle attività previste dalla legge comunque ricomprese all'interno di queste linee guida.

La valorizzazione degli animali a fini educativi e sociali nelle fattorie sociali : le attività con animali possono essere ricomprese nelle tipologie di interventi indicate all' art 1, comma 3, lettera b), c,) d) della l.r. 20/2023) e possono trovare applicazione nel caso di attività educative, dove la conoscenza non implica il diretto contatto con gli animali ma la sola esposizione visiva e la gestione delle loro funzioni fisiologiche ordinarie (alimentazione, cura, gestione degli animali allevati) ovvero può prevedere un ruolo e un coinvolgimento attivo degli animali anche a fini terapeutico-riabilitativi, caso quest'ultimo che prevede il rispetto delle linee guida previste a livello nazionale per gli interventi assistiti con animali (IAA) e dal centro di referenza nazionale dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Professionalità necessarie per erogare servizi di agricoltura sociale: per quei servizi in cui sono previste professionalità riconosciute, definite da specifiche normative di settore, queste possono essere assicurate da personale competente impegnato nell'erogazione degli specifici servizi presente nelle fattorie sociali a diverso titolo (dipendente anche a tempo determinato, collaboratore sulla base di forme contrattuali previste dalla normativa vigente, coadiuvante familiare,

socio, amministratore) o essere acquisite mediante partenariati con Enti del Terzo Settore o attraverso incarichi a liberi professionisti con adeguata qualifica professionale.

Aspetti relativi alla sicurezza: gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) si applicano alle fattorie sociali che attivano percorsi di agricoltura sociale che prevedono il riconoscimento, alle persone coinvolte nelle attività, dello status di *“lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”* così come definiti all’art 2 del decreto stesso. Risulta quindi importante inquadrare correttamente la tipologia di attività che viene svolta all’interno dell’azienda agricola per adempiere correttamente agli obblighi del Dlgs 81/08, che prevedono la nomina di un preposto alla sicurezza, la redazione di un DVR (documento di valutazione dei rischi), sorveglianza sanitaria, formazione, etc. La fattoria sociale deve inoltre provvedere, per questa tipologia di attività, all’apertura della posizione INAIL. Ferma restando la responsabilità diretta della azienda agricola ospitante, per adempiere correttamente ai requisiti previsti per il datore di lavoro le fattorie social, nell’ambito dei rapporti convenzionali instaurati con gli enti responsabili del territorio invianti i partecipanti alle attività di agricoltura sociale, possono concordare la ripartizione dei costi connessi, e valutare correttamente la coerenza tra i requisiti di sicurezza e le specifiche esigenze e requisiti in possesso delle persone inviate, con l’intento di minimizzare loro ogni possibile rischio.

Immobili e strutture per l’esercizio dell’agricoltura sociale (art 5 LR20/2023) : Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti nell’azienda agricola, che mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d’uso. I comuni, in accordo con la LR 20/2023, possono concedere autorizzazioni per l’installazione di manufatti (art. 70 Lr 65/2024) oppure per la realizzazione di nuovi annessi agricoli per locali deputati alle attività di agricoltura sociale avviate dalla fattoria sociale mediante presentazione di un piano di miglioramento (art 73 LR 65/2014)

Normativa IVA: ai fini della normativa fiscale le attività socio-educative svolte dalle fattorie sociali in accordo con i servizi socio-sanitari responsabili di territorio ricadono nell’ambito di applicazione esente da iva, come da indicazione 77/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto assimilabili a quelle dell’art.10 del DPR 633/72.

Trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale deve essere effettuato nel rispetto del reg. UE 2016/679

Le attività di agricoltura sociale svolte dalle fattorie sociali fanno riferimento alla pluralità di azioni indicate dalle norme vigenti organizzati per rispondere in modo qualificato ai bisogni emergenti nei territori in accordo con i servizi sociali, sanitari e dell’inclusione lavorativa presenti. Nelle fattorie sociali gli abitanti delle comunità aree rurali e urbane possono trovare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di rafforzamento delle capacità personali di persone con fragilità;
- ambienti di vita qualificati e attivanti, grazie alla partecipazione a processi, e allo svolgimento di parte della propria vita in contesti, accoglienti e stimolanti, non formali;
- servizi innovativi equivalenti di comunità –per anziani, disabili, famiglie, bambini, migranti, rifugiati, vittime di tratta- dove le fattorie sociali, anche in interazione con i Comuni [2] e le Società della Salute, le Zone Distretto, i servizi per le Dipendenze e la Salute mentale, le Scuole, gli Enti del terzo settore- le Comunità, offrono supporto per:
 - l’autosufficienza di persone anziane e la loro vita attiva e quotidianità (supporti alla socialità, all’accesso al cibo, etc) o per il superamento di momenti di difficoltà parziale (co-housing temporaneo), anche valorizzando le risorse aziendali e del territorio rurale l’interazione sul territorio organizzando attività mirate;
 - persone giovani fragili (quali ad esempio neet, persone con disturbi dell’apprendimento e della condotta alimentare), contribuendo a generare, per il tramite della natura, nuovi contatti con la quotidianità e con una vita attiva;

- la genitorialità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nelle famiglie attraverso servizi dedicati (agri-nidi, agriasili, campi estivi, percorsi di educazione ambientale, alimentare e di salvaguardia della biodiversità per bambini 0-6 anni).

Progetti di vita personalizzati: le attività personalizzate per persone fragili si realizzano per il tramite di progetti di vita personalizzati concordati con le persone beneficiarie e i soggetti invianti e dopo accertamento delle equipe multidisciplinari integrate presenti a livello delle Zone Distretto e delle SdS. Le attività di AS possono prevedere l'attivazione di strumenti sociosanitari dedicati (quali ad esempio: tutoraggio, formazione, orientamento, tirocini per l'inclusione) che danno risposta ad un progetto di vita concordato con i beneficiari e, se necessario, con il loro nucleo familiare, frutto del percorso di presa in carico pubblica, da parte di una equipe multidisciplinare pubblica integrata dall'apporto di professionisti degli enti del terzo settore direttamente coinvolti e il riconoscimento economico delle professionalità specificamente coinvolte, mediante presa in carico delle politiche pubbliche e/o del pagamento diretta da parte di privati.

L'attivazione di reti di agricoltura sociale tra gli attori coinvolti contribuisce a rigenerare il dialogo di comunità, il capitale sociale di territorio e gli stili di vita rurali mantenendone elementi di autenticità e di interesse.

Attività di agricoltura sociale: le fattorie sociali possono organizzare le attività previsti dalla normativa vigente per i quali si precisa quanto segue:

- Le azioni che ricadono nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 possono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
- Azioni a forte connotato co-terapeutico realizzate con il supporto e la competenza delle aziende agricole iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali, possono essere svolte tramite risorse interne di personale specificamente formato o avvalendosi di operatori pubblici e privati appositamente reclutato nell'ambito di specifiche progettualità. Tra queste attività, gli Interventi Assistiti con Animali sono organizzati secondo le linee guida nazionali.
- Azioni di inserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 (per persone a bassa contrattualità, persone in misure alternative alla detenzione o migranti, con tutoraggio sociale di diversa rilevanza, donne vittime di tratta, etc) che possono trarre vantaggio dalla partecipazione ad attività, ambienti e contesti motivanti in quanto informali e operativi e, anche per questo, capacitanti. Sono accompagnate dai servizi invianti (ARTI, UEPE, SERD, UFSMA, Servizi sociali) con le modalità sopra indicate con l'intento di accompagnare l'innalzamento delle capacità personali e l'inserimento nelle aziende agricole ospitanti. Da questo punto di vista è necessario far riferimento alla DGR 544 del 15 maggio 2023 la Regione Toscana ha approvato le Linee Guida regionali Integrazione Sociale – Lavoro che prevedono la costituzione del Servizio Integrato Inclusione Lavoro, riconoscibile e accessibile da parte dei cittadini attraverso la strutturazione di equipe uniche integrate e permanenti, capaci di garantire unitarietà d'accesso e presa in carico e di condividere strumenti ed opportunità; inoltre alla DGR 1627 del 23 dicembre 2024 la Regione Toscana ha approvato le Linee Guida operative regionali per le equipe multidisciplinari. In particolare sul fronte delle politiche di integrazione tra sociale e lavoro si indica - il Percorso 4 "Lavoro e Inclusione" del programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, basato su una stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi in termini di innalzamento dell'occupabilità, di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro.
- Attività di accompagnamento alla conoscenza dei processi agricoli e inserimento lavorativo in luoghi con chiari significati produttivi che assicurano, allo stesso tempo, sostenibilità economica dei processi e avvicinamento al mondo del lavoro per i partecipanti.

- Progetti Utili alla Collettività che costituiscono un obbligo condizionato per i beneficiari di Assegno di inclusione e per le Amministrazioni Comunali, con le fattorie sociali anche attraverso la facilitazione di Enti del Terzo Settore.;
- Attività innovative e flessibili di servizio – per bambini e famiglie - con specifica utilità in contesti a bassa densità abitativa e di servizio basati su modelli gestionali ed economici che fanno leva su economie di scopo e valorizzazione di strutture disponibili nelle aziende agricole. Le azioni possono essere realizzate nel rispetto della l.r. 32/2002 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), in relazione alle diverse tipologie di servizio per l'infanzia distinguendo tra: nidi d'infanzia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie e, infine, servizi domiciliari in ambito familiare.
- Attività e servizi per anziani autosufficienti, volti a facilitare l'invecchiamento attivo, socialità, trasmissione di saperi e supportare la gestione della vita quotidiana, anche con supporti di prossimità, attivabili esclusivamente in collaborazione con i servizi socio-sanitari di territorio, il medico di base e l'autorità sanitaria locale in un progetto concordato tra la persona interessata, i loro familiari -ove presenti- e la fattoria sociale;
- Attività di educazione ambientale e alimentare e conoscenza del territorio rurale, destinate a famiglie e bambini 0-6 anni e persone in condizione di disagio sociale, che rappresentano una concreta opportunità di avvicinamento delle persone al territorio rurale, favoriscono lo sviluppo di senso di comunità e l'integrazione e, per l'azienda, rappresentano una ulteriore possibilità di diversificare l'utilizzo delle proprie strutture e competenze (agriturismo, fattoria didattica, bosco, terreni improduttivi). Ove previsto, possono essere organizzate dalla fattoria sociale in accordo con associazioni, famiglie, Istituzioni Scolastiche e Cooperative di Comunità
- Orti sociali: possono riguardare attività dedicate ad azioni di inclusione sociale organizzati nelle fattorie sociali per specifiche esigenze di persone fragili -persone con disabilità di diverso tipo, anziani, persone con disturbi della condotta alimentare, attività organizzate con istituti scolastici, o organizzate da operatori di fattoria sociale all'esterno delle loro realtà aziendali a supporto del funzionamento di progetti inclusivi o educativi realizzati, ad esempio, da soggetti del terzo settore, istituti educativi, strutture residenziali. In questi casi la professionalità agricola diviene prioritaria e funzionale al corretto svolgimento delle pratiche e al successo degli esiti della gestione dei cicli biologici organizzati.

Modalità di attivazione dei servizi di agricoltura sociale: i servizi di agricoltura sociale possono essere attivati nel caso di:

- attività per persone con fragilità: tramite la predisposizione di un progetto personalizzato, anche come risultato integrato della valutazione multidimensionale svolta da equipe multiprofessionale a geometria variabile, in cui venga fatto salvo il carattere multidimensionale ed evolutivo della valutazione e la partecipazione dell'azienda all'individuazione degli obiettivi specifici e delle relative attività da svolgersi nel percorso di AS concordato o proposto dai/con i servizi. La fattoria sociale collabora alle azioni coordinate dai servizi in modo diretto o in collaborazione con Enti del terzo settore;
- Attività codificate da normative di riferimento: previo formale riconoscimento da parte degli enti competenti dei requisiti per l'erogazione dei servizi e delle attività programmate. Queste ultime possono essere svolte dalle fattorie sociali autorizzate in autonomia e sotto la loro diretta responsabilità.
- Attività di didattica ambientale e conoscenza del territorio destinate alle famiglie ed ai bambini 0-6 anni: possono essere concordate direttamente con le famiglie, anche con il coinvolgimento di Enti del terzo settore o Istituti scolastici della prima infanzia e possono essere svolte dalle fattorie sociali in autonomia e sotto la loro diretta responsabilità.

Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: ai sensi dell'art. 1^o comma 1^o del regolamento d'attuazione della LR 20/2023 - si definiscono lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati in riferimento alla DM 17 ottobre 2017 che all'art. 1 individua le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. All'interno della categoria rientrano anche le persone con

disabilità ai sensi della D.Lgs. 62/2024 art. 3 che delega il governo in materia di disabilità e introduce il diritto delle persone con disabilità a richiedere l'attivazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Soggetti svantaggiati: ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 381/1991 si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Le cooperative sociali di tipo B potranno inserire in attività di agricoltura sociale i soggetti richiamati in precedenza, ma resta ferma la previsione della norma nazionale - L.381/1991 - che prescrive che le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, siano le sole riconosciute ai fini dell'obbligo del trenta per cento dei lavoratori svantaggiati da inserire nella cooperativa e dell'abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate.

Rilascio di attestati legati alle microcompetenze acquisite in percorsi di agricoltura sociale: al termine dei percorsi di inclusione sociale e socio-lavorativa è possibile rilasciare un registro delle attività e dei periodi svolti nelle aziende e i gradi di apprendimento e di micro-competenze acquisite, quando previsto nell' accordo tra la fattoria sociale e il gruppo multidisciplinare inviante.

Possibilità di svolgere attività di inclusione sociale e lavorativa al di fuori della cornice normativa sull'agricoltura sociale: Nel rispetto delle altre normative vigenti in tema di inclusione sociale e lavorativa le imprese agricole, al pari di altre imprese produttive, possono partecipare a progetti e percorsi di inclusione sociale e lavorativa senza che questo generi necessità di adesione all'elenco delle fattorie sociali ma senza potersi fregiare, allo stesso modo, del titolo e del suo marchio e di poter fruire delle politiche attive in materia di agricoltura sociale.

Monitoraggio e valutazione delle pratiche: Dal punto di vista della valutazione l'AS, per il suo carattere multidimensionale ed evolutivo, trae vantaggio da strumenti e letture multi-professionali capaci di valutare gli esiti sui partecipanti, sulle aziende e i portatori di progetto, sugli stessi servizi e sulla loro organizzazione e capacità di progettare, oltre che sulle reti di territorio e l'uso delle politiche.

Azioni informative/formative per i portatori di interesse dell'AS: i LAS possono contribuire a facilitare, promuovere e organizzare insieme agli Enti responsabili, alle fattorie sociali, ai comuni, agli enti del terzo settore, alle associazioni dei consumatori, ai distretti rurali e alle comunità del cibo, iniziative di informazione, diffusione della conoscenza e formazione nel campo dell'agricoltura sociale, dello sviluppo di buone pratiche, di valorizzazione degli esiti raggiunti e del dialogo sociale e di comunità, valorizzando la presenza e la diffusione delle attività di agricoltura sociale.

NOTE INTEGRATIVE ALLE LINEE GUIDA

L'Innovazione di significato in agricoltura sociale: l'AS affianca, a nuove soluzioni tecniche, modi nuovi di produrre e distribuire valori nella società, economici, sociali e ambientali allo stesso tempo. Questa capacità di co-produzione di valori consente di attivare risorse innovative, ad un costo contenuto -grazie alla valorizzazione di processi produttivi e strutture già attivi- e in modo

efficace grazie alla flessibilità di impiego e di adattamento alle capacità e alle esigenze individuali delle persone.

Welfare di comunità: l'agricoltura sociale opera promuovendo la prosperità nel sistema locale tramite l'organizzazione di un nuovo mix, organizzato e complementare, di risorse pubbliche (quelle delle politiche socio-sanitarie, dell'educazione, della formazione e del lavoro, delle azioni del ministero di grazia e giustizia e dello sviluppo rurale), del privato d'impresa (strutture, processi e risorse umane presenti nelle fattorie sociali), del privato sociale, della comunità locale, di Enti ed Istituti di Ricerca Universitaria (metodologia della c.d. quadruplica elica) . Il nuovo welfare ha caratteristiche innovative, in quanto parte dalla consapevolezza nella società contemporanea a fronte della riduzione della capacità operativa della divisione tradizionale dei ruoli tra il Mercato (produttore di ricchezza privata) e dello Stato (attore della redistribuzione del valore economico) il sistema locale ha bisogno di trovare nuove soluzioni nel produrre valori pubblici e privati, cibo, territorio e salute.

Questa portata del cambiamento non può essere realizzata con meccanismi di comando e controllo proprio di molte politiche, ma solo mediante un lavoro attento di fitto dialogo e mediazione da realizzare a più livelli.

L'innovazione si sostanzia nella messa a sistema di percorsi di sperimentazione secondo canoni di appropriatezza, efficacia, efficienza e sostenibilità.

Cabina di regia regionale sull'agricoltura sociale: ha un suo coordinatore regionale (Assessore o suo delegato), dei partecipanti individuati tra i principali portatori di interesse regionali sul tema, una periodicità di incontri finalizzati a specifiche azioni (a) *pianificazione*, b) *attuazione*, c) *monitoraggio e valutazione* degli esiti, d) *riflessione* sui tratti di percorsi effettuati in vista di nuova pianificazione. Più in dettaglio, opera per:

- assicurare costruzione e integrazione di visioni locali e regionali, strumenti di politica, informazioni, conoscenze di diverso tipo, anche degli esiti delle pratiche di AS secondo una logica di governance multilivello e di interazione tra gli atti di programmazione di settore;
- integrare le conoscenze dei portatori di iniziativa sui territori, le loro esperienze e le lezioni apprese nel percorso di innovazione, con le istanze più generali della società e dei responsabili delle diverse politiche attivate o da attivare su scala regionale e locale;
- definire un luogo di confronto e co-disegno collaborativo sull'AS volto a collegare diverse istanze (sociali, sanitarie, agricole, educative, formative), competenze (tecniche, progettuali, di disegno dell'innovazione e delle politiche) e capacità operative (dalle organizzazioni ai portatori di pratiche sul territorio) anche attraverso la promozione di una specifica comunità di pratiche
- facilitare la lettura di progetti ed esperienze pilota attivate in autonomia, per il tramite delle politiche sociali, o delle risorse del piano di sviluppo rurale attraverso sottomisure specifiche di cooperazione attivate nelle varie programmazioni.
- l'analisi degli strumenti facilitanti organizzati nei territori nella forma di accordi di collaborazione tra attori pubblici e privati – di impresa e del sociale- volti a facilitare il co-disegno di soluzioni e responsabilità condivise sui territori e, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dare luogo a più facili intese e diffusione delle pratiche di AS;
- raccoglie e analizza **informazioni di monitoraggio e valutazione per** analizzare esiti ed impatti delle pratiche di agricoltura sociale realizzate sul territorio toscano anche interagendo con altri percorsi di osservazione e conoscenza posti in essere dalla Regione (Es. Osservatorio Sociale Regionale);
- raccordarsi con altre regioni, con il livello nazionale ed europeo per rafforzare conoscenze, strumenti e procedure di lavoro in campo di agricoltura sociale.
- contribuire alla creazione di un sistema di AKIS sull'innovazione in campo sociale nelle aree rurali coerente con le strategie di sviluppo della nuova PAC a supporto della qualità della vita dei sistemi locali, per assicurare continuità della presenza delle attività agricole nella produzione e gestione di cibo, paesaggio, gestione e fruizione del territorio, servizi innovativi per le persone.
- la definizione di procedure operative per l'applicazione del regolamento,

- la condivisione circa gli strumenti di politica utili per mobilitare a pieno le risorse dell'AS a supporto delle reti di protezione sociale dei territori regionali.
- **Il disegno di percorsi** a supporto dei territori e del sistema regionale,
- le **funzioni di ascolto** nei confronti dei portatori di pratiche e di interesse,
- promuove **eventi divulgativi ed informativi** sulle pratiche di agricoltura sociale
- modalità per il riconoscimento e la valorizzazione delle fattorie sociali e delle reti locali di AS: creazione di un marchio regionale per aziende di AS da associare ad azioni di promozione dei singoli soggetti aziendali e/o territoriali.
- Azioni di comunicazione e socializzazione di buone pratiche.

Laboratori di agricoltura sociale: gruppi di facilitazione per l'innovazione in AS su scala locale, ne fanno parte attori dell'arena regionale operativi su scala locale, istituzioni locali (Società della Salute, Zone Distretto, ASL, GAL, Comuni e Unioni di Comuni) e da portatori di pratiche (imprese agricole, Enti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, liberi professionisti). Il laboratorio dispone di un supporto competente nelle azioni di facilitazione di percorsi di innovazione sociale in AS, con l'intento di integrare e facilitare l'azione dei partecipanti in una logica convergente e coordinata. In particolare, ruolo del LAS è quello di partecipare attivamente alla creazione del nuovo welfare mix di comunità in agricoltura sociale, mediante:

- l'interazione con i percorsi di programmazione territoriale delle Sds e delle Zone Distretto
- la co-programmazione nell'ambito delle programmazioni zonali e l'uso degli strumenti e delle politiche messe a punto su scala regionale e/o disponibili a livello nazionale;
- il dialogo con i servizi di territorio responsabili delle azioni in campo sociale, sanitario, lavorativo, educativo, dell'Esecuzione penale esterna che possono entrare nelle azioni e nelle pratiche di agricoltura sociale;
- l'interazione, con le equipe multidisciplinari di territorio per individuare i target rilevanti di persone che il territorio intende facilitare nell'interazione con le fattorie sociali di territorio;
- accompagnamento e avvicinamento delle aziende agricole in ogni modo costituite secondo i parametri della normativa regionale, alle pratiche e ai percorsi di adesione all'agricoltura sociale
- il disegno e la gestione di strumenti di lavoro per l'accompagnamento nelle fattorie sociali dei potenziali fruitori;
- la costruzione di reti di attori di agricoltura sociale (fattorie sociali, Enti del Terzo Settore, consumatori e gruppi di consumatori) a supporto della diffusione delle pratiche di agricoltura sociale e visibilità degli attori coinvolti e degli esiti ottenuti
- la co-programmazione nell'ambito delle programmazioni zonali e l'uso degli strumenti e delle politiche messe a punto su scala regionale e/o disponibili a livello nazionale;
- il supporto alla realizzazione di azioni per la formazione degli operatori e le azioni di consulenza allo sviluppo di fattorie sociali e delle pratiche di agricoltura sociale sul territorio
- la raccolta omogenea di dati sulle pratiche di agricoltura sociale per la loro valutazione a livello locale e regionale;
- la comunicazione e la diffusione della conoscenza sulle pratiche di agricoltura sociale, gli attori coinvolti, gli esiti raggiunti, i prodotti realizzati.
- Set di strumenti minimi per il funzionamento delle agenzie locali di AS: obiettivi; strumenti metodologici da impiegare; azioni di animazione socio-economica di territorio; azioni di formazione dei portatori di interesse, azioni di comunicazione e tessitura di reti locali di AS; azioni di supporto alle fattorie sociali di territorio, azioni di raccolta dati per il monitoraggio e la valutazione degli esiti su scala locale e regionale
- Adozione di sistemi di monitoraggio e valutazione delle pratiche di AS: tramite analisi delle reti e sistemi multidimensionale di valutazione sui diversi portatori di interesse coinvolti nelle attività di agricoltura sociale, i metodi di valutazione di impatto sociale (VIS) e di ritorno sociale degli investimenti atti ad evidenziare anche il moltiplicatore di impatto sociale -dalla produzione alla vendita- dei prodotti di as, accanto a misuratori semplici ed efficaci di comunicazione d'impatto.

Piani locali di supporto all'agricoltura sociale: Si tratta di piani adottati a livello locale capaci di attivare le risorse disponibili sui territori, nella organizzazione e sostegno di progetti di vita capaci di accompagnare il disegno di soluzioni personalizzate e coerenti ai bisogni delle persone fragili sui territori e in particolare collegando dove necessario:

- interventi abilitativi e riabilitativi a più forte valenza sociosanitaria (in fattorie sociali o in realtà pubbliche o del privato sociale che praticano terapie verdi) sviluppati all'interno dei percorsi terapeutici, come parte integrata dei piani personalizzati;
- interventi di più chiara valenza sociale, anche questi in realtà del sociale o in fattorie sociali a seconda delle tipologie di bisogni e dei percorsi/esigenze individuali;
- azioni di inclusione lavorativa in fattorie sociali con buona capacità produttiva e sostenibilità economica, con valorizzazione dei percorsi anche sul versante formativo e produttivo anche per il tramite di mercati etici;
- progetti di abitare supportato, co-housing e Dopo di noi per percorsi di autonomia abitativa per persone fragili.

Sistema delle politiche regionali e territoriali: la strategia regionale guarda con attenzione alle pratiche inclusive attive nei confronti delle persone e di territori fragili, mediante l'organizzazione di nuovi servizi coerenti con i bisogni specifici. Il contributo a questa organizzazione trae supporto dagli strumenti specifici regionali ed in particolare:

Area politiche sanitarie	• azioni a forte valenza sanitaria realizzate da fattorie sociali: prima codifica (soggetti referenti DSM, Sert, Disabilità motorie), requisiti di lavoro e standard operativi da definire;
Area politiche sociali e della formazione	• Azioni di supporto delle fattorie sociali per: • Azioni di formazione e inserimento socio-lavorativo compresi i percorsi di capacitazione (che usano piante e animali) che esulano dall'area politiche sanitarie citata. Sono previsti in quest'area anche percorsi didattici/formativi, rivolti a persone con bisogni speciali • Azioni di inclusione al lavoro di persone a bassa contrattualità di diverso tipo • Azioni di rafforzamento dei servizi civili per specifici target di popolazione, anche attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo famiglie con bambini – agiasili-; famiglie con minori, minori non accompagnati, rifugiati e migranti, vittime di tratta, anziani autosufficienti); • Progettazione e uso degli strumenti delle politiche sociali utilizzabili a supporto delle azioni precedenti • Progettazione e uso degli strumenti delle politiche sociali (POR- PON) per il consolidamento delle reti e delle agenzie locali di AS)
Area delle politiche di sviluppo Rurale	• Azioni a supporto della diversificazione delle aziende agricole per l'erogazione di attività innovative nelle aziende agricole, Azioni a supporto della formazione e della consulenza degli operatori di agricoltura sociale; • Azioni per la realizzazione di attività di territorio in agricoltura sociale anche attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizi • Azioni a supporto della costruzione di sistemi di portatori di interesse regionali in agricoltura sociale nell'ambito dei PEI; • Politiche a supporto di azioni di sistema in agricoltura sociale e per la valorizzazione dei prodotti (filieri corte, mercati locali e azioni promozionali)
Area delle politiche della SNAI	• I soggetti responsabili della gestione dei fondi e delle politiche della SNAI possono progettare l'uso delle risorse disponibili con l'intento di rafforzare i servizi alle persone presenti sui territori di competenza, mediante la valorizzazione di pratiche e attività di agricoltura sociale ai sensi della normativa regionale

Gli interventi sopra descritti in agricoltura sociale possono operare in modo complementare e in continuità con:

- Azioni terapeutiche a funzione sanitaria secondo la modalità della recovery (portate avanti da soggetti non riconosciuti tra gli operatori di fattoria sociale) con forte caratterizzazione sociosanitaria: prima codifica (soggetti referenti DSM, Sert, Disabilità motorie) riferimenti normativi e prassi di lavoro esistenti;
- Inclusione sociale e lavorativa: Azioni a supporto del mondo del terzo settore che fa uso di strumenti verdi (piante e animali) per azioni di inclusione sociale e lavorativa.
